

- Attività svolta nei confronti di Enti Locali non convenzionati (196):

<i>Materia</i>	<i>Interventi</i>
AMBIENTE	21
ANAGRAFE	5
AUTOCERTIFICAZIONE	15
CIMITERI	3
COMMERCIO	5
CONCORSI	2
CONTRIBUTI PUBBLICI	2
CUTURA	1
DIFFERIMENTO ACCESSO ATTI, DIRITTO ACCESSO ATTI, DIRITTO ALL'INFORMAZIONE	5
EDILIZIA PUBBLICA	3
INVALIDI CIVILI	2
LAVORI OPERE PUBBLICHE	9
SCUOLE PUBBLICHE	7
TRAFFICO E POLIZIA MUNICIPALE	26
SERVIZI SOCIALI	12
STRADE COMUNALI	2
TRIBUTI LOCALI	34
URBANISTICA	26
ALTRE MATERIE	16

- Attività svolta nei confronti di Enti e Amministrazioni periferiche dello Stato nonché nei confronti di Aziende erogatrici di Servizi Pubblici (325) :

<i>Enti</i>	<i>Interventi</i>
ANAS	7
AGENZIA DEL TERRITORIO	8
AREOPORTO	2
AZIENDE EROGATRICI SERVIZI PUBBLICI (SEABO, TELECOM, ENEL, FFSS; URAR, etc.)	56
BENI CULTURALI (Soprintendenza)	6
COMMISSIONI TRIBUTARIE TAR E TRIBUNALI ORDINARI	71
CORTE CONTI	2
CORTE APPELLO	1
CAPITANERIA PORTO	1
DEMANIO	5
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, ACCESSO ATTI, RILASCIO DOCUMENTI	10
GARANTE CONTRIBUENTE	6
IMMIGRAZIONE / CONSOLATI	3
SOCIETA' AUTOSTRADE	2
MINISTERO DIFESA	4
MINISTERO ISTRUZIONE	20
MINISTERO FINANZE	32
MINISTERO TRASPORTI	4
MONOPOLI DI STATO	1
POLIZIA STATALE	25
PRA	1
PREVIDENZA/ INPS – INPDAP – altre	30
PREFETTURA	8
PROVINCIA DI BOLOGNA E ALTRE	14
QUESTURA	4
UNIVERSITA'	2

Nel corso dell'anno 2001 è proseguita l'attività di difesa civica nei confronti delle Amministrazioni comunali convenzionate: Bologna, Ravenna, Imola, Castel San Pietro Terme, Borgo Tossignano, Budrio, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Mordano, Pieve di Cento, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa.

Gli interventi posti in essere nei confronti delle predette amministrazioni comunali, in numero di 371, sono così ripartiti:

- Comuni convenzionati con la Regione Emilia – Romagna :

<i>Comuni</i>	<i>Interventi</i>
BOLOGNA	145
RAVENNA	154
BUDRIO	8
CASALECCHIO	15
CREVALCORE	1
SANT'AGATA BOLOGNESE	2
ZOLA PREDOSA	7
IMOLA	27
CASTEL SAN PIETRO	9
CASTEL GUELFO	0
BORGTOSSIGNANO	0
CASTEL DEL RIO	0
FONTANELICE	0
MORDANO	0
DOZZA	2
CASALFIUMANESE	0
PIEVE DI CENTO	1

- I suddetti hanno interessato le seguenti materie:

<i>Materia</i>	<i>Interventi</i>
AMBIENTE, TUTELA E DIFESA DEL SUOLO	21
ANAGRAFE	10
ARTIGIANATO	5
AUTOCERTIFICAZIONE	5
CIMITERI	8
COMMERCIO	9
CONCORSI LOCALI	6
CONTRIBUTI PUBBLICI	12
CULTURA, SPORT, SPETTACOLO	10
DIRITTO ACCESSO ATTI E ALL'INFORMAZIONE,	8
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	18
IMMIGRAZIONE	4
PARCHI E GIARDINI, TUTELA VERDE PUBBLICO	12
OPERE E LAVORI PUBBLICI	20
SCUOLE COMUNALI	15
SERVIZI PUBBLICI (erogaz. acque, elettricità,	27
trasporti, etc.)	
SERVIZI SOCIALI	38
STRADE COMUNALI	9
TRIBUTI LOCALI	42
URBANISTICA ED EDILIZIA	24
VIABILITA', CIRCOLAZIONE E PIANI TRAFFICO	26
VIOLAZIONE CODICE STRADA, POLIZIA AMM.VA	30
LOCALE	
ALTRE MATERIE	12

Non è invece ancora giunta a conclusione la convenzione con la Provincia di Bologna la quale, pur essendo stata deliberata da entrambi gli enti, necessita di ulteriori approfondimenti.

Si tratta di una convenzione che prevede l'affidamento al Difensore civico regionale dello svolgimento delle funzioni di difesa civica provinciale, con facoltà per la Provincia stessa di stipulare apposite convenzioni con i Comuni del proprio territorio, per estendere anche a questi ultimi l'utilizzo della difesa civica regionale.

Una simile previsione appare particolarmente invitante per gli enti locali, soprattutto per quelli di ridotte dimensioni, atteso anche che l'impegno economico richiesto sarebbe particolarmente ridotto.

E' intuibile che l'approvazione della convenzione in esame costituirà un precedente significativo e non ancora attuato in altre regioni, tale da assicurare un'ampia tutela dei componenti la comunità provinciale e da incrementare in maniera sensibile l'impegno di questo ufficio.

Nel corso del 2001, sono stati conclusi 1159 procedimenti con i seguenti esiti:

POSITIVO**310**

- **52** con l' accoglimento della raccomandazione del Difensore Civico
- **251** con la collaborazione della P.A.

NEGATIVO**92**

- **67** accertata infondatezza dopo istruttoria
- **21** con dissenso motivato dalla P.A. e non condiviso dal Difensore Civico
- **4** per mancata collaborazione

ARCHIVIATO**649**

- **52** per infondatezza del reclamo
- **20** per rapporto di lavoro con la P.A.
- **90** per controversia tra privati o Enti Privati
- **19** trasmessi ad altra autorità per competenza
- **79** per rinuncia al reclamo da parte degli interessati

389

- Casi in cui è stata prestata consulenza, forniti consigli e date le delucidazioni agli interessati.

3. Attività e strategie operative

Come ho evidenziato sopra, l'attività dell'ufficio ha grandemente risentito del collocamento a riposo del dirigente dell'ufficio del difensore civico, a decorrere dal 1° aprile 2001: per nove mesi la scrivente e tutta la struttura si sono trovate in condizioni di dover far fronte all'espletamento di funzioni non di propria competenza, sottraendo tempo ed energie alle attività proprie, con conseguente impossibilità di fornire sempre risposte adeguate alle esigenze dell'utenza, e ciò nonostante fosse stato affidato ad interim l'incarico ad altro dirigente regionale, peraltro avente la propria sede di servizio altrove ed oberato dei propri molteplici impegni.

Tutto ciò è avvenuto in un momento nel quale la richiesta di difesa civica si trovava in una fase di espansione, in relazione alla quale avevo reiteratamente ed inutilmente sollecitato un adeguamento dell'organico alle accresciuta mole di interventi e all'incremento di competenze via via attribuite dal legislatore nazionale e regionale.

E' da sottolineare al riguardo che l'organico di questo ufficio è rimasto invariato dalla sua istituzione; sono al contrario decuplicate le richieste di intervento, mentre sono state attivate ben 17 convenzioni con altrettante amministrazioni comunali, convenzioni che prevedono il ricevimento del pubblico in loco da parte di funzionari dell'ufficio a cadenza settimanale o mensile, con la conseguenza che il predetto personale viene sottratto sempre in maggior misura all'ordinaria attività presso questa sede.

Emblematica al riguardo è la richiesta di incrementare il numero delle presenze mensili pervenuta nell'anno 2001 da parte del Comune di Imola, amministrazione con la quale esiste dal 1998 una convenzione per l'esercizio della difesa civica.

La convenzione attualmente in essere prevede infatti una sola presenza mensile presso quella sede; per il resto, le richieste di intervento vengono inviate o direttamente dagli interessati o per via telematica attraverso l'Ufficio Relazioni con il pubblico di quell'ente, e vengono trattate presso questa sede regionale.

Si trattava di una richiesta del tutto condivisa dalla scrivente, in considerazione della notevole affluenza di pubblico nel giorno di ricevimento e anche al fine di evitare di disperdere i frutti degli sforzi intrapresi per valorizzare l'attività svolta.

In tal senso ho pertanto evidenziato all'Ufficio di Presidenza l'esigenza di corrispondere a tale richiesta, tenuto peraltro presente che, stante l'aggravio di lavoro e di missioni da parte del personale, si rendeva contestualmente indispensabile un adeguamento dell'organico, da me già reiteratamente richiesto in precedenza.

A tale richiesta purtroppo non è stato dato riscontro.

Scendendo all'esame delle attività più significative svolte nel corso dell'anno, è da segnalare che sono proseguiti anche nell'anno 2001 gli incontri serali con la popolazione dei Comuni convenzionati, allo scopo di promuovere anche nei loro confronti una migliore conoscenza dell'istituto.

Numerose sono state anche le occasioni di incontro con i soggetti istituzionali dei vari enti ed amministrazioni, in connessione con le problematiche di difesa civica: si citano, a titolo esemplificativo, il corso di formazione tenuto presso il Servizio immigrazione del Comune di Bologna, al quale hanno partecipato numerosi operatori coinvolti in vario modo nelle problematiche proprie dei soggetti extracomunitari presenti nell'hinterland bolognese, e il seminario con alcune classi di studenti degli istituti superiori tenutosi presso il Consiglio regionale.

La scrivente ha inoltre partecipato a numerosi convegni e conferenze, tra i quali particolarmente impegnativo il Seminario che si è tenuto a Bruxelles dal 19 al 21 settembre, avente ad oggetto "The ombudsmen against discrimination", al quale hanno partecipato pressoché tutti i Difensori civici nazionali e regionali presenti nel territorio dell'Unione europea.

Si è trattato di una occasione di incontro e di scambio di notizie e di opinioni ad alto livello, che ha indubbiamente contribuito ad approfondire il ruolo del difensore civico nella tutela dei diritti fondamentali dell'uomo presentati in modo globale, cioè sia quelli "classici" che quelli "della seconda generazione".

In questa occasione, il Mediatore europeo ha illustrato l'introduzione di un Codice di buona condotta amministrativa, redatto a seguito di un'indagine svolta presso organismi e istituzioni comunitarie al fine di assicurare regole comuni di disciplina del comportamento dei pubblici funzionari nei loro rapporti con il pubblico.

Nell'allegare alla presente relazione una copia del predetto codice, segnalo che si tratta di un documento di particolare rilevanza per il buon andamento delle istituzioni pubbliche, sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione delle SS. LL.

Pur essendo una risoluzione, priva come tale di valore cogente, la sua adozione da parte di codesta amministrazione potrà essere di grande utilità per i dirigenti e i collaboratori, in quanto un utile strumento per evitare molti casi di cattiva amministrazione attraverso un miglioramento delle relazioni tra i soggetti privati e strutture amministrative.

Sottolineo inoltre l'opportunità che ai contenuti di questa carta venga conferito un carattere di obbligatorietà, o recependoli in un Regolamento o mediante altre modalità idonee a prescrivere al personale dipendente l'obbligo di attenersi puntualmente ad esso. In tal modo codesta amministrazione darà applicazione anche al Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 28 novembre 2000 - Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche

Amministrazioni – il quale, al comma 3, art. 1, dispone che le previsioni degli artt.3 e seguenti dello stesso Decreto possono essere integrate o specificate dai Codici adottati dalle singole amministrazioni, ai sensi dell'art.58 bis, comma 5 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29.

Quest'ultima disposizione consente alle pubbliche amministrazioni di dettare, nel rispetto dei principi espressi dal Decreto, autonome norme del comportamento dei propri dipendenti modulate sulle diverse esigenze espresse dalle singole realtà.

Nel corso dell'anno ho avuto ripetuti incontri con i Difensori civici delle altre regioni nell'ambito del Coordinamento nazionale, al fine di concordare ed individuare le opportune iniziative, ai vari livelli, per rafforzare il ruolo e l'attività della difesa civica in Italia.

Similmente ho avuto svariati incontri con i Difensori civici locali presenti nella regione, per coordinare le rispettive aree di attività.

A tale proposito evidenzio che, dopo un ampio dibattito, nella riunione del 30 novembre 2001 i Difensori civici presenti hanno approvato lo Statuto della Conferenza dei Difensori civici dell'Emilia-Romagna. La predetta Conferenza, istituita allo scopo di dare concreta attuazione alle indicazioni contenute nell'art.13 della L. R. n. 15 del 1995, si prefigge la promozione di una più efficace tutela dei diritti fondamentali della persona in rapporto all'evoluzione della tutela non giurisdizionale a livello locale, regionale e nazionale, attraverso scambi, collegamenti e collaborazioni varie con gli interlocutori istituzionali e non.

Infine, il 27 marzo si è insediata presso questo ufficio la Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare - della quale la scrivente è Presidente di diritto - istituita ai sensi degli artt.40 e seguenti della L. R. n. 34 del 1999 con il compito di giudicare l'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e delle richieste di referendum abrogativi.

Nell'espletamento della propria attività la predetta Commissione ha predisposto, come primo adempimento, il Regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.

Nel corso dell'anno 2001 sono stati sottoposti all'esame della Commissione due quesiti referendari, oltre ad una proposta di legge d'iniziativa del Consiglio provinciale di Piacenza.

Attesa la rilevanza e la delicatezza dei quesiti proposti, e in considerazione della necessità di procedere all'audizione degli incaricati a rappresentare i promotori dei referendum o della proposta di legge, la Commissione si è fatta carico di tenere numerose riunioni al fine di fornire una approfondita ed esaustiva valutazione circa la fondatezza di essi.

Passando all'esame di specifici aspetti dell'attività posta in essere nel periodo di riferimento, desidero segnalare che sono pervenute, come del resto già in passato,

numerose attestazioni di riconoscimento per i risultati conseguiti, sia da parte di privati che di associazioni.

L'ampiezza e la frequenza di tali apprezzamenti rappresenta uno degli aspetti che giustificano maggiormente la mia attività, nella consapevolezza che, in ogni caso, tali atteggiamenti sono solo un aspetto della medaglia.

Pur essendo, ovviamente, pervenute anche valutazioni negative, e a volte anche offensive, sulla qualità del nostro operato, è comunque sempre un sollievo constatare l'apprezzamento della concreta utilità della nostra azione e percepire la soddisfazione di coloro ai quali è stato prestato aiuto, spesso persone deboli e non sempre in grado di sostenere l'onere della parcella di un legale, o cittadini che, in buona fede, sono incapaci di comprendere che la loro pretesa non può trovare accoglimento perché in contrasto con normative vincolanti.

Anche per l'anno 2001 ho riscontrato come una gran parte delle disfunzioni lamentate è risultata dipendere dalla irrazionale organizzazione interna degli uffici o dalla farraginosità delle prassi operative seguite da questi ultimi, spesso funzionali solamente alle loro esigenze, ma incapaci di fornire ai cittadini il doveroso ed adeguato riconoscimento delle loro aspettative.

Al riguardo ho sempre ribadito, e lo faccio con decisione anche in questa sede, che la struttura pubblica esiste per servire il cittadino nella maniera più adeguata, più agile, più aperta, più disponibile.

Non corrispondere a tale esigenza significa non svolgere a fondo il proprio compito, non aiutando ma vessando il cittadino, e venendo quindi meno alla finalità assegnata.

Devo sottolineare con compiacimento che anche nell'anno 2001 è proseguita una proficua collaborazione tra il mio ufficio e i responsabili delle strutture regionali e delle altre amministrazioni, con ciò rendendo più veloce ed efficace il mio operato e di conseguenza la soddisfazione degli utenti.

Solamente in alcuni casi marginali ho dovuto procedere, dopo alcune infruttuose sollecitazioni, alla convocazione del responsabile del procedimento.

Nella presente relazione ho evidenziato, al sesto titolo, gli interventi attuati in esecuzione del principio di collaborazione con tutte le pubbliche amministrazioni previsto al 2° comma dell'art.2 della L. R. n. 15/1995.

Si tratta di richieste rivolte ad enti ed amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali, pur non esistendo una mia diretta competenza ad intervenire, ho sollecitato una collaborazione attraverso la proposta di quesiti o il suggerimento di rimedi in forma ufficiosa,

nel presupposto che, diversamente, irregolarità o disservizi da esse cagionati a danni dei cittadini non sarebbero state rilevate e corrette.

I risultati di questo tipo di intervento sono stati diversi a seconda della diversa sensibilità istituzionale e del temperamento dei soggetti preposti ai singoli uffici, ma complessivamente ho ricevuto una buona collaborazione e una attenzione sensibile alle questioni da me prospettate.

Da ultimo, prima di passare alla casistica di alcuni tra gli interventi più significativi, sento il dovere di precisare, come ho già fatto per le precedenti relazioni, che le fattispecie segnalate si riferiscono ad episodi di ritardi, cattivo funzionamento o irregolarità, attesa appunto la finalità, propria della difesa civica, di strumento per superare le situazioni di cattiva amministrazione.

Tale circostanza, peraltro, non può essere interpretata come una valutazione negativa sulla complessiva attività dell'ente, in quanto non è dato desumere, da un singolo episodio isolato, un giudizio di siffatto genere sull'intera attività dell'ente stesso.

4. CASISTICA DI TALUNI INTERVENTI EFFETTUATI NEI CONFRONTI DELLE STRUTTURE REGIONALI NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUTI, CONSORZI E AZIENDE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETTERE B), C) E D) DELLA L.R. N. 15 DEL 1995

Vengono descritti qui di seguito alcuni interventi, tra quelli posti in essere nell'anno 2001, che appaiono più significativi e rappresentativi dell'attività svolta nei confronti delle strutture regionali e degli Enti, Istituti, Consorzi e Aziende di cui all'art.2, comma 1, lett. b), c) e d) della L. R. n. 15 del 1995.

- **Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Programmazione Territoriale, Politiche Abitative e Riqualificazione Urbana
N. 416/2001**

Il Difensore civico di Parma mi evidenziava i gravissimi danni derivanti ai portatori di handicap dalla scarsità di finanziamenti statali per contributi alle opere di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

A riprova di ciò mi segnalava il caso di un invalido parziale, il quale non riusciva ad ottenere il contributo pur essendo in lista d'attesa da anni, poiché da un lato la legge 13/1989 dà la priorità alle richieste di invalidi totali con difficoltà di deambulazione e dall'altro l'insufficienza di finanziamenti non consente di coprire tutte le richieste.

Nel segnalare alla Direzione Generale Programmazione e Pianificazione Urbanistica questa situazione, evidenziavo come dalla stessa poteva derivare agli interessati un ulteriore, irreparabile danno: infatti, l'inadeguato finanziamento per anni della legge n. 13/1989, correlato con l'orientamento della predetta Direzione Generale di ritenere che il diritto al contributo si perde qualora, nel frattempo, l'invalido sia deceduto, portava alla conseguenza aberrante che quest'ultimo rischiava non solo di ottenere con molto ritardo quanto a lui spettante, ma addirittura di perdere il rimborso per opere già eseguite e già utilizzate.

Ho successivamente appreso con soddisfazione che in proposito si è attivato l'Assessore regionale competente, con la presentazione al Consiglio regionale di una proposta di istituzione di un apposito Fondo regionale, quale sostegno finanziario degli interventi della legge 13/1989 per l'ipotesi in cui le somme attribuite dallo Stato alla Regione non fossero sufficienti a coprire l'intero fabbisogno.

La predetta proposta ha trovato piena attuazione attraverso lo stanziamento di un miliardo disposto con l'art.56 della Legge Finanziaria regionale n. 27/2001.

- **Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura
N. 399/2001**

Un'azienda agricola, volendo beneficiare dei contributi per investimenti in agricoltura previsti dal Piano regionale di sviluppo rurale, ed avendo i propri terreni ubicati parte in provincia di Ravenna e parte di Bologna, aveva presentato un unico piano di investimento, indirizzandolo alle due province per quanto di rispettiva competenza.

Mentre la provincia di Ravenna, a conclusione dell'istruttoria, aveva accolto positivamente il piano, altrettanto non aveva fatto la provincia di Bologna, in base al rilievo che la spesa indicata dall'azienda nel piano stesso non raggiungeva il minimo di investimenti richiesto dal Piano regionale.

Inutilmente la Federazione Regionale Coltivatori Diretti dell'Emilia-Romagna aveva fatto presente alla Provincia di Bologna l'iniquità di tale esclusione.

Esaminata la questione, ho ritenuto più rilevante e significativa un'azione nei confronti della struttura regionale competente, cioè la Direzione Generale Agricoltura, giacché il problema prospettato non sembrava isolato, bensì con una valenza di carattere generale.

Verificato poi che il Piano regionale non conteneva alcuna previsione al riguardo, prospettavo alla citata Direzione Generale l'opportunità di integrare il Piano stesso con l'indicazione delle modalità operative da seguire in simili casi, ad evitare il rischio che Province e Comunità montane esercitassero le funzioni loro spettanti con modalità divergenti a fronte di situazioni analoghe.

D'altra parte, l'attribuzione di competenza alle Province in cui è localizzata l'area oggetto dell'investimento, frutto di una scelta operativa, non poteva avere come conseguenza l'esclusione o la riduzione del beneficio in relazione allo spezzettamento burocratico ed artificiale degli investimenti, non corrispondente alla realtà concreta.

L'integrazione appariva poi particolarmente opportuna tenuto conto sia della rilevanza e dell'importanza del settore agricolo, e sia in quanto l'operatività delle indicazioni contenute nel Piano si protraeva fino all'anno 2005.

In ogni caso, rilevavo che già ora gli enti territoriali interessati sarebbero potuti pervenire ad una soluzione equa del caso prospettato: infatti, a fronte della presentazione di un'unica domanda indirizzata ai due Enti, la relativa istruttoria doveva essere esperita da entrambe le province interessate, possibilmente attraverso la conferenza di servizi prevista dalla legge n. 241/1990, unica essendo l'azienda e identici i requisiti richiesti come condizione di ammissibilità.

La Direzione Generale Agricoltura invitava allora la Provincia di Bologna a riesaminare il proprio diniego, riservandosi di studiare il problema da me prospettato.

Infine, con deliberazione di Giunta n. 2001/1459, l'amministrazione regionale provvedeva a disciplinare la fattispecie relativa alla presentazione di piani di investimento per interventi da realizzare in territori di competenza di più enti, individuando a tal fine un apposito iter procedurale fondato sul coordinamento e la collaborazione di tutti gli enti coinvolti.

La Provincia di Bologna allora si adeguava alle indicazioni regionali e concedeva il finanziamento alla ditta.

• **Regione Emilia-Romagna - Servizio Provinciale Difesa del Suolo di Bologna
N. 620/2001**

Un gruppo di cittadini mi segnalava il potenziale pericolo di cedimento dell'argine sinistro del canale Navile, conseguente al crollo di un canale di scolo.

In precedenza gli stessi avevano informato di ciò sia il Servizio regionale Difesa del Suolo che il Consorzio della Bonifica Renana, affinché intervenissero di conseguenza.

In risposta alle mie sollecitazioni, il Servizio regionale Difesa del Suolo faceva presente di aver avuto notizia del crollo attraverso il proprio personale tecnico addetto alla sorveglianza della zona, e di aver trasmesso una relazione al Consorzio della Bonifica Renana, in quanto ritenuto competente ad intervenire.

Pertanto, mentre il Servizio regionale non aveva ritenuto di dover adottare alcun provvedimento in quanto convinto della competenza del Consorzio di Bonifica, quest'ultimo allo stesso modo non aveva adottato alcuna iniziativa in quanto si riteneva incompetente.

A questo punto però il Servizio Difesa del Suolo, consapevole della gravità della situazione, decideva di accantonare per il momento il problema dell'individuazione dell'ente obbligato a provvedere, e richiedeva alla Direzione Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna un finanziamento straordinario per intervenire con procedure d'urgenza o di somma urgenza.

Pertanto, nelle more della definizione della competenza a provvedere, ed in considerazione della situazione di pericolosità per l'incolumità pubblica, venivano predisposti gli interventi di messa in sicurezza dell'arginatura.

• **Regione Emilia-Romagna - Assessorato Programmazione e Pianificazione Urbanistica
N. 381/1999**

E' giunta a soluzione positiva una vicenda che si trascinava dal 1998 – su cui mi sono diffusamente soffermata nelle precedenti relazioni – la quale, per l'ampiezza dei potenziali destinatari, aveva assunto una rilevanza di carattere generale.

Si trattava del problema dell'accoglienza agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica delle spese di trasloco anche nell'ipotesi che quest'ultimo fosse stato determinato dall'esigenza dell'Istituto di ristrutturare il relativo immobile.

Nel silenzio della L. R. n. 12 del 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto Autonomo Case Popolari di Bologna aveva assunto la determinazione di accollare tali spese all'assegnatario qualora il trasloco fosse definitivo.

Tale impostazione, a mio avviso, era in contrasto con l'obbligo, assunto dall'Istituto in sede di sottoscrizione del contratto di assegnazione, di consentire il godimento dell'alloggio senza poter modificare in senso deteriore tale situazione: conseguentemente l'Istituto, pur avendo il diritto di chiedere all'assegnatario di consentire al cambio di alloggio, non poteva, nel silenzio della legge, far gravare su quest'ultimo gli oneri derivanti dal trasloco.

Dopo uno scambio di corrispondenza ed un incontro con il Direttore della Direzione Generale Programmazione e Pianificazione urbanistica, avevo ricevuto assicurazioni circa l'inserimento di una norma in tal senso nel progetto di legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e riforma degli IACP.

Nel corso dell'anno 2001, con L. R. 8 agosto 2001, n. 24, l'obiettivo è stato raggiunto: infatti la stessa, all'art.28, prevede che, in caso di mobilità per esigenze di ristrutturazione, le spese di trasloco nell'alloggio provvisorio e quelle per il rientro in quello originario siano a carico del Comune.

• **Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Politiche Sociali
N. 2/2000**

Nella relazione sull'attività svolta nell'anno 2000 davo conto di un intervento diretto a far riconoscere che la pensione di invalidità civile e l'assegno di accompagnamento non sono computabili tra gli emolumenti che concorrono a formare il reddito degli utenti disabili assistiti dai presidi socio-sanitari.

Questi i fatti. Con una direttiva risalente al 1993, la Regione Emilia-Romagna aveva fornito agli Enti locali i criteri per la determinazione del concorso alla spesa da parte degli utenti disabili assistiti nei presidi socio-sanitari, includendo tra gli emolumenti che concorrevano a formare il reddito degli stessi anche la pensione di invalidità civile e l'assegno di accompagnamento: in tal modo, un beneficio riconosciuto a fronte di patologie invalidanti particolarmente gravi, che impediscono la mobilità e l'espletamento delle quotidiane attività fisiche, veniva vanificato e addirittura determinava la penalizzazione degli utenti più bisognosi di fruire del servizio.

Manifestavo allora all'amministrazione l'esigenza di modificare con la massima sollecitudine la direttiva 875/93, quantomeno per adeguarla alle normative intervenute nel frattempo nella materia, dapprima con Decreto Legislativo n. 109 del 1998, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 130 del 2000, e successivamente con legge n. 328 del 2000 - Legge quadro sull'assistenza.

Nell'aprile 2001 la Giunta regionale approvava la nuova direttiva, recante il n. 474/2001, stabilendo in via transitoria che la valutazione della situazione reddituale degli utenti venisse effettuata, da parte degli enti erogatori, con esclusione dell'assegno di accompagnamento e della pensione di invalidità civile.

La citata direttiva lasciava peraltro irrisolto, nonostante le mie sollecitazioni al riguardo, il problema del rimborso agli aventi diritto di quanto pagato in precedenza a tale titolo.

Sul punto, a tutt'oggi non ho avuto una risposta soddisfacente dal Servizio regionale competente.

Dal momento che l'amministrazione regionale ha riconosciuto la fondatezza delle mie argomentazioni per il futuro, non si comprende per quali motivi non abbia adottato ancora alcuna determinazione per quanto concerne il periodo pregresso, quantomeno con decorrenza dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, il quale ha espressamente escluso tali emolumenti dai criteri di valutazione della situazione economica dei richiedenti.

Purtroppo, nell'inerzia dell'amministrazione regionale gli enti locali erogatori del servizio si sono comportati in maniera diversificata: risulta che alcuni abbiano provveduto al rimborso delle somme versate in precedenza a titolo di contribuzione sul costo della prestazione, e che altri invece abbiano sospeso ogni determinazione, in attesa di formulare un apposito quesito all'amministrazione regionale sulla possibilità di reintrodurre apposite quote di contribuzione.

La gran parte degli enti locali per i quali sono intervenuta in questa materia sono tuttora in attesa delle indicazioni che l'amministrazione regionale fornirà al riguardo.

Gli interessati, di conseguenza, subiscono trattamenti diversificati che non trovano alcuna giustificazione logica o giuridica.

Il mio auspicio è pertanto che la situazione si risolva al più presto, poiché è inammissibile che su un problema di tale rilievo e di così palese sperequazione non si sia provveduto con la massima celerità.

• **Azienda Unità Sanitaria Locale Città di Bologna**
N. 286/2001

Il tecnico di un condominio presentava istanza al Comune di Bologna per ottenere l'autorizzazione all'installazione di un ascensore in un immobile nel quale abitavano alcune persone anziane, in particolare un invalido civile con gravi difficoltà di deambulazione e con complicanze cardiopatiche che non gli permettevano di salire fino al proprio appartamento, posto al 5° piano.

Il Settore Igiene Edilizia e Urbana dell'Azienda USL Città di Bologna esprimeva parere contrario in quanto l'intervento costituiva un peggioramento della situazione preesistente rispetto alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità delle persone, ai sensi della normativa vigente.

Richiesta di intervenire, facevo allora presente al Responsabile del predetto Settore la necessità di una motivazione del parere più puntuale, attesa la sua genericità e l'assenza delle ragioni concrete in base alle quali il progetto non era attuabile.

Replicava lo stesso ribadendo le medesime generiche motivazioni che erano state poste alla base del parere negativo, cioè che nel momento in cui si riduce la larghezza di rampa della scala, l'intervento costituisce un peggioramento della situazione preesistente rispetto alla sicurezza e la tutela dell'incolumità delle persone, ai sensi dell'art.47 del Regolamento edilizio (senza peraltro precisare da un lato i limiti minimi previsti dalla normativa, e dall'altro le dimensioni cui si sarebbero ridotte le scale a seguito dell'installazione dell'ascensore).

Altrettanto poco significativo appariva il richiamo, dallo stesso operato, alla circolare comunale n. 1/97, circolare che, al contrario, è rivolta a sottolineare l'importanza di agevolare il più possibile gli interventi di realizzazione di strumenti tesi al superamento delle barriere architettoniche.

L'unico elemento nuovo fornito dal predetto Settore era peraltro l'indicazione che, nel caso di specie, l'intervento edilizio richiesto era praticabile attraverso una richiesta al Sindaco di concessione in deroga, munita del nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Nel consigliare all'interessato di attivarsi in tal senso, ho preso atto con soddisfazione della conclusione positiva della vicenda.

Devo peraltro ribadire il mancato rispetto, da parte del citato Settore, dell'obbligo di una motivazione puntuale (soprattutto in presenza di un provvedimento negativo), e sottolineare che, comunque, lo stesso Settore poteva (e a mio avviso doveva) fornire immediatamente al richiedente l'informazione sulla possibilità di richiedere la concessione in deroga.

• **Azienda Unità Sanitaria Locale Città di Bologna**
N. 682/2001

Una signora si era vista negare il contrassegno auto per portatori di handicap nonostante le sue condizioni di invalidità accertata e di salute in generale.

La stessa soffriva di una serie di patologie che, pur non interessando direttamente gli arti inferiori, apparivano limitare in maniera considerevole la sua capacità di deambulazione (obesità grave con sovraccarico della volta plantare conseguente a numerosi, reiterati cicli di radiazioni rese necessarie da ben tre diverse manifestazioni tumorali in altrettanti organi; discopatia lombare e protrusioni discali; svariate patologie di notevole gravità e di diversa natura).

E' poi da sottolineare che l'interessata chiedeva il contrassegno soprattutto per poter usufruire delle molteplici cure a lei indispensabili con il minore dispendio di energia e secondo le modalità più consone alla sua grave situazione, nonché per continuare a svolgere la sua attività lavorativa, nonostante i gravi mali che l'affliggevano.

Già lo scorso anno avevo avuto occasione di occuparmi di due casi di diniego di rilascio di contrassegno opposto dal Servizio di Medicina Legale ad altrettanti invalidi, poi risolti positivamente.

In questa occasione ho pertanto ritenuto necessario non solo evidenziare la specificità della situazione rappresentata, quanto soprattutto pervenire ad una definizione dell'interpretazione da dare alla previsione normativa di "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" di cui all'art.381 del D.P.R. n. 495/1992 e all'art.12 del D.P.R. n. 503/1996.

A mio avviso, infatti, tale caratteristica non può e non deve essere riconosciuta solamente nei confronti di quegli invalidi che presentano una situazione di quasi totale incapacità di deambulazione ma, al contrario, può in ipotesi essere riconosciuta anche a coloro che, per le patologie che presentano, vedano comunque sensibilmente ridotta la loro capacità di muoversi e di percorrere considerevoli percorsi con le loro gambe.

La pratica in argomento è stata recentemente definita con esito favorevole e con grande soddisfazione dell'interessata.

Nell'occasione ho apprezzato la disponibilità del Direttore dell'U.O. Medicina legale il quale, per agevolare i soggetti interessati, ha dato disposizioni affinché i Presidenti delle Commissioni invalidi civili, ciechi e sordomuti e legge 104/1992, già nell'ambito della visita di invalidità e qualora la situazione clinica dell'utente lo consenta, compilino il certificato relativo al rilascio del contrassegno in argomento.

In tal modo, oltre a "semplificare" la vita per gli interessati, tale procedura determinerà un risparmio per gli stessi, essendo gratuita la visita medica presso le predette Commissioni invalidi.

• **Azienda Unità Sanitaria Locale Città di Bologna**
N. 616/2001

Il Centro per i diritti del malato presso l'Ospedale S. Orsola - Malpighi mi segnalava il diniego a concedere l'assegno di cura ad una suora di 97 anni, opposto dal Servizio sociale del Quartiere di residenza in quanto l'anziana era alloggiata e seguita in un convento del suo ordine religioso.

Chiedevo allora delucidazioni al Settore coordinamento Servizi sociali del Comune di Bologna apprendendo, con sorpresa, che il diniego era fondato sulla deliberazione contenente i criteri operativi per l'erogazione degli assegni di cura adottata dall'Azienda USL Città di Bologna: tale documento prevede che "l'assegno non è erogabile in favore di anziano che vive in collettività. Infatti sia la finalità dell'intervento sia il requisito di ammissibilità non lo permettono."

Questa disposizione, a mio avviso, era in contrasto con i principi contenuti nella L. R. n. 5 del 1994, come puntualizzati nella direttiva regionale n. 1377 del 1999: quest'ultima, in particolare, da un lato individua come destinatari del contributo economico "altri soggetti che con l'anziano intrattengono consolidati e verificabili rapporti di cura, anche se non legati da vincoli familiari", e dall'altro fa espresso divieto alle Aziende Unità Sanitarie Locali di fissare criteri di esclusione aggiuntivi rispetto a quelli indicati dalla normativa regionale.

Ritenevo pertanto necessario acquisire l'interpretazione sul punto del Servizio regionale Servizi Socio - Sanitari, ricevendo ampia ed esaustiva assicurazione circa l'ammissibilità della concessione del beneficio.